

LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2017, n. 32

Modifica alla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica all'articolo 4 della legge regionale del 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

1. Il comma 4, dell'articolo 4, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, è abrogato.

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 ottobre 2017

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale del 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali"

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza